



POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 27 marzo 2012



INDICE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
2. PREMESSE	7
2.1. Impatti sull'operatività della SGR	7
2.2. Finalità del documento	7
3. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI	9
4. IDENTIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE CONFLITTUALI	11
4.1. Rilevanza del conflitto di interessi in ciascuna Fattispecie Conflittuale	13
5. PRESIDI ORGANIZZATIVI E NORMATIVI PER LA DISCIPLINA DELLE FATTISPECIE CONFLITTUALI	17
5.1. Presidi societari: le competenze del Consiglio di Amministrazione ed il ruolo degli Amministratori Indipendenti	17
5.2. Presidi normativi	17
6. POLITICA PER LA GESTIONE DELLE FATTISPECIE CONFLITTUALI	19
6.1. Procedure interne e prassi operative	19
6.1.1. Operazioni di investimento e disinvestimento interessate	19
6.1.2. Stipulazione di contratti per conto dei Fondi gestiti.	20
6.2. L'approvazione del Consiglio di Amministrazione della SGR	21
6.3. Registro dei conflitti di interessi	21

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si rappresentano di seguito le norme di rango primario e di rango secondario che disciplinano la materia dei conflitti di interesse oggetto della presente procedura.

<p>Art. 2391 del Codice Civile <i>(Interessi degli amministratori)</i></p>	<p>1. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.</p> <p>2. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.</p> <p>3. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.</p> <p>4. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.</p> <p>5. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</p>
<p>L'art. 40, comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>"Testo Unico dell'intermediazione finanziaria"</i></p>	<p>la SGR deve organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR"</p>
<p>l'art. 73 del Nuovo Regolamento Intermediari, (di seguito "NRI") <i>approvato con delibera 16190 del 29 ottobre 2007 dalla Consob</i></p>	<p>vieta alle società di gestione del risparmio di percepire (ovvero versare) compensi o commissioni, di ricevere da terzi (ovvero fornire a terzi) prestazioni non monetarie in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, ad eccezione di:</p> <p>"a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti da un investitore o da una persona per conto dell'investitore;</p> <p>b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o una persona che agisca per conto di un terzo, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>b 1) l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o</p>

	<p>prestazioni o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, siano comunicati chiaramente all'investitore, in modo completo, accurato e comprensibile e prima della prestazione del servizio;</p> <p>b 2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie sia volta ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacoli l'adempimento da parte della società dell'obbligo di servire al meglio gli interessi degli OICR;</p> <p>c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione del servizio di gestione o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della società di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi degli OICR".</p>
<p>il Paragrafo 3.3.1.1, Parte B, Sezione II, Titolo V del Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Aprile 2005 (di seguito: "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio"),</p>	<p>al fine di evitare che la SGR percepisca un doppio compenso da parte degli OICR collegati e dunque dalla medesima gestiti, prevede che nel caso in cui i Fondi gestiti dalla SGR investano in parti di OICR collegati, l'SGR potrà ricevere un compenso a condizione che sia dedotta, dalla stessa, la remunerazione complessiva che la medesima SGR percepisce da ciascun Fondo collegato. (provvigione di gestione, di incentivo, ecc...);</p>
<p>Art. 37, Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio (di seguito il "Regolamento Congiunto" ovvero "RC") (Principi generali)</p>	<p>1. I conflitti di interessi che potrebbero sorgere tra le SGR o le SICAV e gli OICR e i partecipanti agli stessi, tra i clienti di tali società e gli OICR o tra i diversi OICR gestiti sono:</p> <p>a) identificati;</p> <p>b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altri-menti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi.</p> <p>2. Quando le misure adottate ai sensi del comma 1, lett. b) non risultino sufficienti ad escludere il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi, tale circostanza deve essere sottoposta agli organi aziendali competenti ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi.</p>
<p>Art. 38, RC (Situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR)</p>	<p>1. Le SGR e le SICAV considerano, tra le circostanze tali da far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni che danno origine a un conflitto tra:</p> <p>a) gli interessi della società, anche derivanti da rapporti di gruppo e dalla prestazione congiunta di più servizi, di uno o più clienti e i doveri della società nei confronti degli OICR;</p> <p>b) gli interessi di due o più OICR in gestione.</p> <p>2. Nel considerare le situazioni di conflitto di interessi, le SGR e le SICAV valutano, almeno, se la società, un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la società, o uno o più clienti:</p>

	<p>a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese dell'OICR;</p> <p>b) abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'operazione disposta per conto dell'OICR, un interesse distinto da quello dell'OICR;</p> <p>c) abbiano un'utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti o di altri OICR rispetto a quelli dell'OICR interessato;</p> <p>d) ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli investitori, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio.</p>
<p>Art. 39, RC <i>(Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi)</i></p>	<p>1. Le SGR e le SICAV formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interessi in linea con il principio di proporzionalità. Tale politica tiene altresì conto delle circostanze, di cui le società sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo.</p> <p>2. La politica di gestione dei conflitti di interessi di cui al comma 1, anche al fine di assicurare l'equo trattamento degli OICR gestiti, deve:</p> <p>a) consentire di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tale da ledere in modo significativo gli interessi di uno o più OICR;</p> <p>b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.</p> <p>3. Le procedure e le misure, di cui al comma 2, lettera b), garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in diverse attività che implicano un conflitto di interessi del tipo specificato al comma 2, lettera a), svolgano tali attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della società e del gruppo cui essa appartiene e all'entità del rischio che gli interessi dell'OICR siano danneggiati.</p> <p>4. Al fine di garantire il grado di indipendenza di cui al comma 3, le SGR e le SICAV adottano, laddove appropriato, misure e procedure volte a:</p> <p>a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR;</p> <p>b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR da cui possono originare situazioni di potenziale conflitto di interessi con gli OICR, o che siano portatori, a titolo personale o di terzi, inclusa la società, di interessi in conflitto con gli OICR;</p> <p>c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni o i ricavi dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente attività da cui possano originare situazioni di conflitto di interessi;</p> <p>d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva;</p> <p>e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attività svolti dalla società, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.</p>



	<p>5. Nel caso in cui le misure e le procedure di cui al comma 4 non assicurino l'indipendenza dei soggetti rilevanti, le SGR e le SICAV adottano tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.</p> <p>6. Le SGR e le SICAV forniscono agli investitori una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi adottata ai sensi del comma 1.</p>
<p>Art. 40, RC <i>(Registro)</i></p>	<p>1. Le SGR e le SICAV istituiscono e aggiornano periodicamente un registro nel quale riportano le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi degli OICR gestiti.</p>



2. PREMESSE

2.1. IMPATTI SULL'OPERATIVITÀ DELLA SGR

Conformemente a quanto già previsto dall'abrogata disciplina in materia di conflitti d'interessi, le disposizioni dettate in recepimento delle Direttive MiFID impongono agli intermediari di identificare le potenziali situazioni di conflitto, gestendole mediante idonee misure organizzative.

In tale ambito, gli impatti delle nuove disposizioni sull'operatività della SGR attengono all'onere di:

- formulare in forma scritta, applicare e mantenere una politica di gestione dei conflitti di interessi adeguata rispetto alle dimensioni e all'organizzazione della stessa, che consenta l'individuazione delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto potenzialmente lesivo degli interessi di uno o più fondi gestiti e che definisca, altresì, le procedure da seguire e le misure da adottare per la relativa gestione;
- descrivere, eventualmente anche in forma sintetica, agli investitori la politica di gestione dei conflitti adottata;
- istituire e aggiornare periodicamente un apposito registro delle situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi dei fondi gestiti.

Le disposizioni in tema di conflitti di interessi emanate in attuazione delle Direttive MiFID incidono sull'esercizio delle seguenti attività esercitate dalla SGR:

- gestione collettiva del risparmio;
- "collocamento diretto" di quote di OICR propri o di terzi;
- gestione di portafogli individuali per conto terzi;
- consulenza in materia di strumenti finanziari.

2.2. FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il presente documento illustra i criteri, i presidi e le misure organizzative adottate da AcomeA Società di gestione del risparmio (di seguito "**AcomeA**" ovvero la "**SGR**") – in linea con il vigente quadro normativo – per individuare, prevenire e gestire situazioni di potenziale conflitto di interessi, nelle quali gli interessi di un cliente o dei fondi gestiti (di seguito i "**Fondi**") possano subire un significativo pregiudizio.

In particolare, il presente documento:

- definisce i criteri per l'identificazione dei soggetti rilevanti il cui coinvolgimento nel processo produttivo del risparmio gestito può determinare l'insorgere di una situazione conflittuale (i "**Soggetti Rilevanti**")
- definisce i criteri per l'identificazione delle circostanze che possono costituire o dare vita a conflitti d'interessi (le "**Fattispecie Conflittuali**"), circoscrivendo le ipotesi in cui l'evenienza di un



conflitto è potenzialmente idonea ad arrecare un pregiudizio significativo ai Fondi e ai relativi partecipanti (le "**Fattispecie Rilevanti**");

- individua i presidi, le procedure e le misure organizzative per la gestione dei conflitti, al fine di evitare che il patrimonio dei fondi sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, ovvero in ogni caso al fine di evitare che i conflitti stessi rechino pregiudizio ai fondi gestiti e ai relativi partecipanti;
- descrive le modalità con le quali procedere a registrare su base continuativa le situazioni di potenziale conflitto di interessi.

La gestione delle Fattispecie Rilevanti prevede sempre, unitamente all'attivazione di procedure e prassi operative idonee a prevenire il rischio che il conflitto di interessi rechi un danno ai Fondi gestiti, il coinvolgimento dei comitati consultivi dei Fondi e degli organi aziendali competenti ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi.

Il contenuto della presente *policy* viene, peraltro, reso disponibile in forma sintetica alla clientela, in modo da assicurare che gli investitori siano informati circa l'approccio adottato dalla SGR nella prevenzione e gestione dei conflitti.



3. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI

Sono da identificarsi per la SGR quali **SOGGETTI RILEVANTI** ai fini della individuazione delle situazioni in conflitto di interessi i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- i) i **SOCI**: intendendo per essi i soci della SGR e i soci rilevanti della controllante che sono in grado di esercitare un'influenza dominante sulla controllante medesima in virtù di una partecipazione al capitale superiore al 20 %;
- ii) gli **ESONENTI AZIENDALI**: intendendo per essi gli amministratori ed i membri degli organi di controllo della SGR o della controllante;
- iii) i **DIRIGENTI**: intendendo per essi i dirigenti con funzioni strategiche della SGR e della controllante;
- iv) i **DIPENDENTI**: intendendo per essi i dipendenti della SGR e i soggetti legati alla medesima da un accordo di collaborazione coordinata e continuativa a progetto;
- v) la **SGR**;
- vi) i **PARTECIPANTI**: intendendo per essi i sottoscrittori di quote di fondi riservati ad investitori qualificati istituiti e gestiti dalla SGR e le società da questi controllate o collegate;
- vii) i **SOGGETTI INCARICATI**: intendendo per essi le controparti della SGR nei contratti di servizio stipulati per conto dei fondi gestiti nonché i collocatori e i segnalatori di pregi;
- viii) gli **EMITTENTI**: intendendo per essi i soggetti con i quali la SGR ha stipulato convenzioni aventi ad oggetto il collocamento delle parti di OICR istituiti e gestiti da tali soggetti;
- ix) gli **OICR**: intendendo, per essi i fondi comuni di investimento istituiti e gestiti dalla SGR;
- x) i **Portafogli Individuali**: intendendo per essi i portafogli di pertinenza dei Clienti gestiti su base individuale dalla SGR
- xi) i **MEMBRI DEI COMITATI CONSULTIVI** degli OICR;
- xii) i **CLIENTI**: intendendo per essi i soggetti nei confronti dei quali la SGR e la controllante prestano il servizio di consulenza;
- xiii) i **SOGGETTI COLLEGATI**: intendendo per essi i soggetti che presentano un collegamento con la SGR, con gli Esponenti aziendali, con i Dirigenti e con i Soci derivante da:
 - a) rapporti di finanziamento;
 - b) rapporti di affari significativi, intendendo per essi:
 - i) i rapporti di natura commerciale intrattenuti nell'anno in corso e nell'anno precedente eccedenti il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice e dell'impresa beneficiaria;
 - ii) le prestazioni professionali rese nell'anno in corso e nel precedente anche in forma associata eccedenti i 200.000 euro;



iii) i rapporti di lavoro subordinato e gli incarichi di amministratore esecutivo intercorsi nei tre esercizi precedenti.

c) rapporti di controllo o di partecipazione notevole (20% se la società non è quotata e 5% se la società è quotata);

d) rapporti di stretta parentela, intendendo per stretta parentela il legame con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado;

e) rapporti di appartenenza al medesimo gruppo;

f) rapporti derivanti dall'esercizio, da parte di Soci, Esponenti Aziendali e Dirigenti della funzione di esponente aziendale ovvero di dirigente in società controparti negoziali della SGR.

Da ultimo, pur ritenendo che l'elencazione sopra citata abbia una latitudine estesa tale da comprendere anche le parti correlate di cui allo IAS 24, sono considerati altresì Soggetti Rilevanti anche le Parti Correlate di cui al predetto IAS 24 qualora non rientranti in altra specifica categoria.



4. IDENTIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE CONFLITTUALI

Rientrano, in generale, nella nozione di “conflitto di interessi” le situazioni nelle quali, nell’esercizio dell’attività di gestione collettiva del risparmio, ovvero delle attività connesse e strumentali nonché nelle attività di gestione individuale e consulenza, può determinarsi una contrapposizione tra:

- a) gli interessi della SGR, anche derivanti da rapporti di gruppo e dalla prestazione congiunta di più servizi, di uno o più clienti e i doveri della società nei confronti degli OICR, dei Portafogli Individuali e dei Clienti;
- b) gli interessi di due o più OICR e/o Portafogli Individuali in gestione.

A tal fine, è considerato “interesse” ogni vantaggio, diretto o indiretto, di qualsiasi natura, sia tangibile che intangibile, professionale, commerciale, finanziario o personale.

Allo scopo di verificare la sussistenza di una situazione di potenziale conflitto, occorre valutare se in una data circostanza i Soggetti Rilevanti:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese di un Fondo, di un Cliente o di un Portafoglio Individuale;
- abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva e/o individuale nonché del servizio di consulenza ovvero nelle operazioni disposta per conto del Fondo o del Portafoglio Individuale un interesse distinto da quello del Fondo, del Portafoglio Individuale ovvero del Cliente;
- ricavano un’utilità finanziaria o di altra natura dal privilegiare gli interessi di un Cliente o di un Fondo o di un Portafoglio Individuale;
- ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli investitori, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, del servizio di gestione individuale e del servizio di consulenza sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per tali servizi.

Il carattere potenziale del conflitto deve essere valutato *ex ante*, a nulla rilevando al riguardo eventuali considerazioni effettuate *ex post* circa l’effettiva sussistenza delle circostanze e delle sopra menzionate condizioni.

Gli organi e le funzioni aziendali, nonché i dipendenti e i collaboratori della SGR, devono prestare la massima attenzione nell’esame delle richiamate situazioni, svolgendo un controllo sostanziale e non solo formale della documentazione e delle informazioni acquisite, in un’ottica di tutela del patrimonio dei Fondi, dei Portafogli Individuali e dei Clienti.

Qualora in relazione ad una determinata situazione siano riscontrati profili di potenziale conflitto di interessi, ovvero in presenza di situazioni dubbie, dovranno comunque essere attivati i presidi organizzativi e osservate le procedure aziendali previste per la gestione dei conflitti e disciplinate alla sezione 5 del presente Documento.



Di seguito si elencano gli atti e le operazioni che, se compiute dai Soggetti Rilevanti ovvero da interposta persona e/o fiduciari, potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto di interessi potenzialmente lesive degli interessi dei Fondi, dei Portafogli Individuali e dei Clienti.

MAPPATURA DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI CONCERNENTI I FONDI

I. Operazioni di investimento/disinvestimento per conto dei fondi gestiti:

- ◆ sottoscrizione, acquisto, vendita di strumenti finanziari detenuti ovvero emessi dai Soggetti Rilevanti;
- ◆ sottoscrizione, acquisto e vendita di parti di OICR emesse dalla stessa SGR;
- ◆ sottoscrizione, acquisto e vendita di parti di OICR da Emittenti con i quali la SGR ha stipulato convenzioni di collocamento; in detta ipotesi la SGR potrebbe essere indotta a realizzare operazioni di investimento o disinvestimento nel proprio interesse esclusivo alla percezione di retrocessioni commissionali, a prescindere dalla effettiva convenienza di tali operazioni per i Fondi.

II. Stipulazione di contratti per conto dei Fondi gestiti:

- ◆ Contratti conclusi con controparti rientranti nel perimetro di gruppo degli Emittenti o di altro Soggetto Rilevante;
- ◆ Contratti conclusi con controparti con cui esistono accordi per versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie (c.d. "Soft Commission").

MAPPATURA DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI CONCERNENTI I PORTAFOGLI INDIVIDUALI

I. Operazioni di investimento/disinvestimento per conto dei Portafogli Individuali:

- ◆ sottoscrizione, acquisto, vendita di strumenti finanziari detenuti ovvero emessi dai Soggetti Rilevanti; in detta ipotesi la SGR potrebbe essere indotta a realizzare operazioni di investimento o disinvestimento nell'interesse esclusivo del Soggetto Rilevante, a prescindere dalla effettiva convenienza di tale operazioni per i Portafogli Individuali;
- ◆ sottoscrizione, acquisto e vendita di parti di OICR emesse dalla stessa SGR; in detta ipotesi la SGR potrebbe essere indotta a realizzare operazioni di investimento o disinvestimento nel proprio interesse esclusivo, a prescindere dalla effettiva convenienza di tali operazioni per i Portafogli Individuali;
- ◆ sottoscrizione, acquisto e vendita di parti di OICR da Emittenti con i quali la SGR ha stipulato convenzioni di collocamento.

II. Stipulazione di contratti per conto dei Portafogli Individuali:

- ◆ Contratti conclusi con controparti rientranti nel perimetro di gruppo degli Emittenti o di altro Soggetto Rilevante;
- ◆ Contratti conclusi con controparti con cui esistono accordi per versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie (c.d. "Soft Commission").

**MAPPATURA DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI CONCERNENTI I CLIENTI
NELL'AMBITO DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA**

I. Consigli di investimento/disinvestimento:

- ◆ Consigli riguardanti operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita di strumenti finanziari detenuti ovvero emessi dai Soggetti Rilevanti;
- ◆ Consigli riguardanti sottoscrizione, acquisto e vendita di parti di OICR emesse dalla stessa SGR;
- ◆ Consigli riguardanti sottoscrizione, acquisto e vendita di parti di OICR da Emittenti con i quali la SGR ha stipulato convenzioni di collocamento.

4.1. RILEVANZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI IN CIASCUNA FATTISPECIE CONFLITTUALE

Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio

I. Operazioni di investimento/disinvestimento per conto dei Fondi gestiti

Situazioni di potenziale conflitto di interessi sono rilevabili nel caso in cui i Soggetti Rilevanti, nella conclusione dell'operazione di investimento o di disinvestimento:

- abbiano un'utilità finanziaria o di altra natura, privilegiando interessi propri o di altri fondi rispetto a quelli del fondo interessato;
- potrebbero realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria a spese di un fondo;
- potrebbero avere nel risultato dell'operazione disposta per conto del fondo un interesse distinto da quello del fondo medesimo.

Nello specifico:

i) nell'ipotesi sottoscrizione, acquisto, vendita di strumenti finanziari detenuti ovvero emessi dai Soggetti Rilevanti, la SGR potrebbe essere indotta a realizzare operazioni di investimento o disinvestimento



nell'interesse esclusivo del Soggetto Rilevante, a prescindere dalla effettiva convenienza di tale operazioni per i Fondi.

ii) nell'ipotesi di sottoscrizione, acquisto e vendita di parti di OICR emesse dalla stessa SGR, la SGR potrebbe essere indotta a realizzare operazioni di investimento o disinvestimento nel proprio interesse esclusivo, a prescindere dalla effettiva convenienza di tali operazioni per i Fondi;

iii) nell'ipotesi di sottoscrizione, acquisto e vendita di parti di OICR da Emittenti con i quali la SGR ha stipulato convenzioni di collocamento, la SGR potrebbe essere indotta a realizzare operazioni di investimento o disinvestimento nel proprio interesse esclusivo alla percezione di retrocessioni commissionali, a prescindere dalla effettiva convenienza di tali operazioni per i Fondi.

II. Stipulazione di contratti per conto dei Fondi gestiti

Un Soggetto Rilevante potrebbe, in seguito all'affidamento diretto od indiretto di incarichi inerenti alla gestione del fondo:

- realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria a spese del fondo, ovvero;
- avere un interesse distinto da quello del Fondo nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'operazione disposta dalla SGR per conto dell'OICR.

Inoltre la SGR potrebbe essere indotta alla stipula di contratti con controparti disposte a remunerare in qualsiasi forma, monetaria o non monetaria, la SGR medesima a fronte dell'attribuzione di incarichi per conto dei Fondi.

Prestazione del servizio di gestione individuale

I. Operazioni di investimento/disinvestimento per conto dei Clienti

Situazioni di potenziale conflitto di interessi sono rilevabili nel caso in cui i Soggetti Rilevanti, nella conclusione dell'operazione di investimento o di disinvestimento:

- abbiano un'utilità finanziaria o di altra natura, privilegiando interessi propri o di altri Portafogli Individuali rispetto a quelli del Portafoglio Individuale direttamente interessato al compimento dell'operazione;
- potrebbero realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria a spese di un Portafoglio Individuale;
- potrebbero avere nel risultato dell'operazione disposta per conto del Portafoglio Individuale un interesse distinto da quello del Portafoglio medesimo.

Nello specifico:

i) nell'ipotesi sottoscrizione, acquisto, vendita di strumenti finanziari detenuti ovvero emessi dai Soggetti Rilevanti, la SGR potrebbe essere indotta a realizzare operazioni di investimento o disinvestimento



nell'interesse esclusivo del Soggetto Rilevante, a prescindere dalla effettiva convenienza di tali operazioni per i Portafogli Individuali.

ii) nell'ipotesi di sottoscrizione, acquisto e vendita di parti di OICR emesse dalla stessa SGR, la SGR potrebbe essere indotta a realizzare operazioni di investimento o disinvestimento nel proprio interesse esclusivo, a prescindere dalla effettiva convenienza di tali operazioni per i Portafogli Individuali;

iii) nell'ipotesi di sottoscrizione, acquisto e vendita di parti di OICR da Emittenti con i quali la SGR ha stipulato convenzioni di collocamento, la SGR potrebbe essere indotta a realizzare operazioni di investimento o disinvestimento nel proprio interesse esclusivo alla percezione di retrocessioni commissionali, a prescindere dalla effettiva convenienza di tali operazioni per i Portafogli Individuali.

II. Stipulazione di contratti per conto dei Portafogli Individuali

Un Soggetto Rilevante potrebbe, in seguito all'affidamento diretto od indiretto di incarichi inerenti alla gestione del Portafoglio Individuale:

- realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria a spese del Portafoglio, ovvero;
- avere un interesse distinto da quello del Portafoglio Individuale nel risultato del servizio di gestione individuale o dell'operazione disposta dalla SGR per conto del Portafoglio Individuale.

Inoltre la SGR potrebbe essere indotta alla stipula di contratti con controparti disposte a remunerare in qualsiasi forma, monetaria o non monetaria, la SGR medesima a fronte dell'attribuzione di incarichi per conto dei Portafogli Individuali.

Prestazione del servizio consulenza¹

I. Consigli resi ai Clienti concernenti operazioni di investimento/disinvestimento

Situazioni di potenziale conflitto di interessi sono rilevabili nel caso in cui i Soggetti Rilevanti, nella conclusione dell'operazione di investimento o di disinvestimento consigliata al Cliente:

- abbiano un'utilità finanziaria o di altra natura, privilegiando interessi propri rispetto a quelli del Cliente direttamente interessato al compimento dell'operazione;
- potrebbero realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria a spese del Cliente;
- potrebbero avere nel risultato dell'operazione consigliata al Cliente un interesse distinto da quello del Cliente medesimo.

Nello specifico:

i) nell'ipotesi di consigli aventi ad oggetto la sottoscrizione, acquisto, vendita di strumenti finanziari detenuti ovvero emessi dai Soggetti Rilevanti, la SGR potrebbe essere indotta a consigliare le predette

¹ Con il termine "consulenza" si identifica unicamente l'attività prestata in regime di servizio autonomo, non la consulenza prestata accessoriamente ai servizi di investimento.



operazioni di investimento o disinvestimento nell'interesse esclusivo del Soggetto Rilevante, a prescindere dalla effettiva convenienza di tali operazioni per i Clienti.

ii) nell'ipotesi di consigli aventi ad oggetto la sottoscrizione, acquisto e vendita di parti di OICR emesse dalla stessa SGR, la SGR potrebbe essere indotta a consigliare la realizzazione delle predette operazioni di investimento o disinvestimento nel proprio interesse esclusivo, a prescindere dalla effettiva convenienza di tali operazioni per i Portafogli Individuali;

iii) nell'ipotesi di consigli aventi ad oggetto la sottoscrizione, acquisto e vendita di parti di OICR da Emittenti con i quali la SGR ha stipulato convenzioni di collocamento, la SGR potrebbe essere indotta a consigliare la realizzazione delle predette operazioni di investimento o disinvestimento nel proprio interesse esclusivo alla percezione di retrocessioni commissionali, a prescindere dalla effettiva convenienza di tali operazioni per i Portafogli Individuali.



5. PRESIDI ORGANIZZATIVI E NORMATIVI PER LA DISCIPLINA DELLE FATTISPECIE CONFLITTUALI

Con lo scopo di prevenire e gestire le situazioni di potenziale conflitto di interessi, sono definiti i presidi organizzativi e normativi di seguito descritti.

5.1 PRESIDI SOCIETARI: LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Al fine di assicurare l'equo trattamento dei Fondi gestiti e dei relativi partecipanti, dei Portafogli Individuali e dei relativi clienti gestiti, nonché dei Clienti ai quali la SGR presta il servizio di consulenza, si riconosce al Consiglio di Amministrazione di AcomeA la competenza esclusiva a:

- deliberare l'affidamento di incarichi e la stipula di contratti per i quali siano state rilevate situazioni di potenziale conflitto di interessi;
- valutare ex post il corretto compimento delle operazioni di investimento sulla base dei report forniti dai soggetti muniti di deleghe gestionali.

Nel Consiglio di Amministrazione è presente un Amministratore Indipendente il quale ha il compito specifico di intervenire ogniqualvolta si ravvisi in un'operazione compiuta dalla SGR una Fattispecie Conflittuale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di Fattispecie Conflittuali sono assunte difatti, con il parere favorevole degli Amministratori Indipendenti.

5.2 PRESIDI NORMATIVI

L'esigenza di prevenire ipotetiche situazioni dalle quali potrebbero scaturire eventuali conflitti di interessi derivanti dalla percezione in capo alla SGR di benefici di qualsivoglia natura è presa in considerazione dall'articolo 73 del Nuovo Regolamento Intermediari che vieta alle società di gestione del risparmio di percepire (ovvero versare) compensi o commissioni, di ricevere da terzi (ovvero fornire a terzi) prestazioni non monetarie in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, ad eccezione di:

- a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti da un investitore o da una persona per conto dell'investitore;
- b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o una persona che agisca per conto di un terzo, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - b 1) l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, siano comunicati chiaramente all'investitore, in modo completo, accurato e comprensibile e prima della prestazione del servizio;



b 2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie sia volta ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacoli l'adempimento da parte della società dell'obbligo di servire al meglio gli interessi degli OICR;

c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione del servizio di gestione o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della società di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi degli OICR.



6. POLITICA PER LA GESTIONE DELLE FATTISPECIE CONFLITTUALI

La gestione delle Fattispecie Conflittuali Rilevanti opera su tre livelli:

- a) applicazione di procedure interne e prassi operative volte ad assicurare che l'Amministratore Delegato, in fase di valutazione di Fattispecie Rilevanti, accerti che l'operazione in conflitto è conveniente e non dannosa per i Fondi, i Portafogli Individuali ed i Clienti;
- b) approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, con il necessario parere favorevole degli Amministratori Indipendenti, della stipula dei contratti integranti una Fattispecie Rilevante;
- c) informativa periodica al Consiglio di Amministrazione sul compimento di operazioni integranti una Fattispecie Rilevante

Resta ferma l'applicazione delle misure, eventualmente più stringenti, previste dalle norme di legge (cfr. paragrafo 5.2 su i "Presidi normativi") o dai regolamenti di gestione di ciascun Fondo.

6.1 PROCEDURE INTERNE E PRASSI OPERATIVE

In presenza di Fattispecie Conflittuali Rilevanti è prevista l'attivazione di procedure e prassi operative dirette a verificare la convenienza delle operazioni in conflitto per i Fondi, i Portafogli Individuali ed i Clienti e ad escludere, conseguentemente, che gli stessi possano subire un pregiudizio dalla effettuazione di dette operazioni.

L'individuazione delle operazioni per le quali siano ravvisabili interessi in conflitto prende avvio dalla richiesta e dalla valutazione delle informazioni rilevanti concernenti le operazioni da compiere e consigliare ovvero le controparti con le quali stipulare contratti per conto dei Fondi e dei Portafogli Individuali.

Nell'individuare eventuali situazioni di conflitto di interessi devono comunque essere utilizzate tutte le ulteriori informazioni a disposizione.

Nel caso in cui sia rilevata, alla luce delle informazioni complessivamente disponibili, una potenziale situazione di conflitto di interessi, essa viene tempestivamente segnalata dall'unità organizzativa competente al Risk Manager, al Responsabile della Funzione di *Compliance*, nonché all'Amministratore Delegato i quali provvederanno ad esaminarla tenendo altresì conto della relativa significatività.

Nello specifico, le regole procedurali adottate dalla SGR in relazione a ciascuna Fattispecie Conflittuale trovano rappresentazione nei paragrafi che seguono.

6.1.1 Operazioni di investimento e disinvestimento interessate

Il gestore, nell'ipotesi in cui ritenga opportuno dar corso ad investimenti o disinvestimenti che ricadono in una Fattispecie Rilevante, dovrà sottoporre l'operazione al Comitato Investimenti, rappresentando, in aggiunta agli elementi essenziali dell'operazione, anche i seguenti profili:



- a) le motivazioni sottese al compimento dell'operazione;
- b) la redditività attesa dell'operazione per il Fondo/Portafoglio/Cliente;
- c) il rischio sotteso all'operazione.

Allorquando l'operazione di investimento riguardi – con riferimento alle Gestioni Patrimoniali in Fondi (GPF) ed al servizio di Consulenza - le quote dei Fondi gestiti dalla stessa SGR, la stessa potrà essere effettuata/consigliata solo nel caso in cui il Fondo venga selezionato nel rispetto dei criteri quantitativi e qualitativi utilizzati per la selezione degli OICR definiti nel "Processo di selezione Fondi" ed unicamente nella classe "istituzionale" del fondo stesso..

Allorquando l'operazione di investimento riguardi invece le quote di Fondi gestiti dalla stessa SGR in relazione alle Gestioni Patrimoniali Mobiliari (GPM) ed agli altri Fondi Comuni gestiti, la stessa potrà essere effettuata ove risulti maggiormente efficiente in termini gestionali rispetto al replicare il medesimo investimento direttamente in titoli.

La quota parte di patrimonio investita in Fondi gestiti dalla SGR non verrà computata nella determinazione del patrimonio medio su cui vengono calcolate le commissioni di gestione da addebitare al cliente

Inoltre, nell'ipotesi di consigli di investimento afferenti quote dei Fondi gestiti dalla stessa AcomeA, la SGR si astiene dal richiedere al Cliente una remunerazione in relazione alla parte del suo patrimonio per la quale è stato consigliato l'investimento in quote del Fondo.

I risultati delle analisi e delle valutazioni compiute dal Comitato Investimenti in merito ad operazioni che ricadono in una Fattispecie Rilevante sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, chiamato ad approvare l'operato del Comitato.

6.1.2 Stipulazione di contratti per conto dei Fondi gestiti.

In caso di proposta di affidamento di incarichi per la prestazione di servizi o attività ovvero di stipula di contratti, l'Amministratore Delegato, una volta verificato che l'operazione in conflitto configura una Fattispecie Rilevante, accerta che le proposte siano formulate a condizioni di mercato.

Ai fini di tale verifica, si considerano coerenti con la prassi di mercato le condizioni economiche e contrattuali in linea con quelle normalmente rinvenibili sul mercato per incarichi o contratti simili conferiti o stipulati fra controparti non correlate. Tale verifica viene condotta mediante acquisizione di proposte diverse da parte di primari operatori del settore o, in alternativa, avvalendosi del parere di un esperto del settore, indipendente rispetto alla SGR, sulle condizioni economiche e/o sulle modalità esecutive e tecniche dell'operazione.

Le analisi effettuate per verificare la coerenza con le condizioni di mercato vengono esplicitate, unitamente ai relativi esiti, nella documentazione concernente l'operazione sottoposta ai competenti organi per la relativa approvazione.



Vale al riguardo precisare che nell'ipotesi di proposte di affidamento di incarichi per la prestazione di servizi e/o attività e di stipula di contratti che configurano una Fattispecie Rilevante la relativa decisione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

6.2 L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SGR

Sono assunte dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole degli Amministratori indipendenti, le decisioni attinenti le seguenti materie, qualora ricorrano situazioni conflittuali configuranti Fattispecie Rilevanti:

- ◆ affidamento di incarichi e stipula di contratti per conto dei Fondi gestiti;
- ◆ affidamento di incarichi e stipula dei contratti per conto dei Portafogli Individuali.

Per quanto concerne il parere degli Amministratori Indipendenti, da rendere in sede di delibera consiliare, lo stesso concerne l'esame della natura, dei termini e della portata dell'operazione e conferma, se del caso, che il compimento della stessa è aderente agli interessi dei Fondi e dei rispettivi Partecipanti.

6.3 REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSI

Gli elementi delle operazioni per le quali si è verificata una potenziale situazione di conflitto di interessi vengono archiviati in un apposito registro, specificando in particolare per ciascuna di esse:

- ◆ natura ed estensione del conflitto;
- ◆ soggetti coinvolti;
- ◆ eventuale periodo di sussistenza del conflitto di interessi;
- ◆ l'esito dell'applicazione delle procedure interne di gestione delle Fattispecie Conflittuali.

La tenuta e l'aggiornamento del registro sono affidate alla funzione di *Compliance* della SGR. A tal fine, gli elementi essenziali delle operazioni per le quali è stata rilevata la sussistenza di una potenziale situazione di conflitto di interessi vengono comunicati tempestivamente alla funzione di *Compliance* dalle unità organizzative interessate, che sono altresì tenute a comunicare tempestivamente il venir meno di possibili situazioni in conflitto con l'interesse dei fondi gestiti, nonché a riscontrare senza indugio qualunque richiesta di informazioni formulata dalla funzione di *Compliance*.

I dati presenti nel registro, oltre ad essere a disposizione per eventuali richieste pervenute dalle Autorità di Vigilanza, sono utilizzati anche per il riesame periodico della politica adottata per la gestione dei conflitti di interessi da parte del Consiglio di Amministrazione.